



STUDIO COMMERCIALISTA TRIBUTARIO

REPORT

Notiziario Fiscale

Marzo 2025



NETWORK
CONSULENTI
AZIENDALI
D'ITALIA

Peritia • Abnegatio • Adiunctus • Innovatio

I contenuti del mese di Marzo 2025.



01

FISCO

- CU 2025: MODELLO AGGIORNATO E PROSSIME SCADENZE
- APPLICAZIONE DEI BENEFICI FISCALI CONSEGUENTI ALL'ADESIONE AL CPB: CHIARIMENTI IN MATERIA DI IVA
- SPESE SANITARIE A PRIVATI: DIVIETO DI FATTURA ELETTRONICA PER TUTTO IL 2025
- LIBRI SOCIALI IN VERSIONE DIGITALE: FAQ DELL'AE SUGLI ADEMPIMENTI DEGLI AMMINISTRATORI
- NOLEGGIO IMPIANTI PER SOCIETA' SPORTIVE: TRATTAMENTO APPLICABILE AI FINI IVA
- CONVERSIONE MILLEPROROGHE: RIAPERTURA ROTTAMAZIONE QUARTER E NOVITA' IN MATERIA DI CREDITI D'IMPOSTA
- CESSIONE DEL COMPUTER A "ZERO" CON CALCOLO DELLA PLUSVALENZA AI FINI DI REDDITI
- SOCIETA' DI COMODO: LA CASSAZIONE RECEPISCE L'ORIENTAMENTO DELLA C. GIUST. UE SULLA DETRAZIONE IVA
- REGIME IMPATRIATI: SI AMPLIANO LE MAGLIE DEL RIMBORSO
- SOCIETA' ESTINTA: NUOVO PROCESSO VERSO L'EX SOCIO PER IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE
- MOD. 770 MENSILE
- NUOVO MODELLO DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
- LE NOVITA' DEL D.C. "DECRETO MILLEPROROGHE" DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE



02

CREDITI D'IMPOSTA

- ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE: CREDITO D'IMPOSTA ESTESO AL 2025
- CONDOMINIO E BONUS EDILIZI: FAQ DELL'AE SUGLI ADEMPIMENTI DEGLI AMMINISTRATORI
- CESSIONE DEL CREDITO O SCONTO IN FATTURA: QUANDO E' ANCORA POSSIBILE
- SUPERBONUS: IMPUGNABILE L'ANNULLAMENTO AUTOMATICO DI CESSIONE DEI CREDITI
- AGEVOLAZIONE PRIMA CASA IMMOBILE COLLABENTE



03

PREVIDENZA / LAVORO

- RETRIBUZIONI CONVENZIONALI LAVORATORI ALL'ESTERO: PREMIO INAIL 2025
- MODELLO OT23 PER RIDUZIONE PREMI INAIL: SCADENZA AL 28 FEBBRAIO 2025
- BONUS ZES: PUBBLICATO IL DECRETO ATTUATIVO
- DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI: ISTRUZIONI E NUOVO CODICE CESSAZIONE RAPPORTO
- OPERAI AGRICOLI: ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L'ANNO 2025
- BANDO ISI 2024: FISSATA AL 14 APRILE 2025 LA DATA DI APERTURA
- LAVORO ALL'ESTERO: REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE DA EFFETTUARE ENTRO IL 16 MAGGIO
- BURNOUT E STRESS LAVORO-CORRELATO: RICONOSCIMENTO, IMPATTI E STRATEGIE DI PREVENZIONE
- DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI: QUANDO COMUNICARE LA CESSAZIONE
- CONTESTAZIONE DISCIPLINARE: L'ARTICOLAZIONE AZIENDALE NON NE GIUSTIFICA IL RITARDO (TRIB. CATANIA 5792/2024)
- INDENNITA' SOSTITUTIVA FERIE: ESCLUSA LA RESPONSABILITA' SOLIDALE (CASS. 1450/2025)
- LAVORO DURANTE L'INFORTUNIO O LA MALATTIA: QUANDO RILEVA A FINI DISCIPLINARI (CASS. 23747/2024)
- LICENZIAMENTO PER INIDONEITA' FISICA: QUANDO E' LEGITTIMO (CASS. 3282/2025)

04



VARIE

- REGOLARIZZAZIONE CATASTALE IMMOBILI OGGETTO DI SUPERBONUS



05

SCADENZARIO

- **LUNEDÌ 17 MARZO:**
 - IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E SALDO ANNUALE
 - ISI E IVA APPARECCHI INTRATTENIMENTO
 - IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
 - IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
 - RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI
 - RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI
 - IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE
 - INPS DIPENDENTI
 - INPS GESTIONE SEPARATA
 - IRPEF INVIO SPESE DETRAIBILI MOD. 730/2025 PRECOMPILATO
 - IRPEF INVIO SPESE VETERINARIE MOD. 730/2025 PRECOMPILATO
 - CERTIFICAZIONE UNICA 2025
 - CERTIFICAZIONE UTILI
 - TASSA ANNUALE LIBRI CONTABILI E SOCIALI
 - OPZIONE CESSIONE CREDITO / SCONTO IN FATTURA

- **MARTEDÌ 25 MARZO:**
 - IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI

- **LUNEDÌ 31 MARZO:**
 - IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS
 - CPB 2024-2025 SANATORIA ANNULLATA 2018-2022
 - ENTI NON COMMERCIALI VARIAZIONI DATI MOD, EAS
 - ENASARCO VERSAMENTO FIRR
 - BONUS PUBBLICITA' 2025
 - INPS DIPENDENTI
 - DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI
 - REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATE ISTITUTI DEFINITORI
 - CERTIFICAZIONE UNICA 2025 LAVORO AUTONOMO ABITUALE

01

FISCO



SOMMARIO

- **CU 2025: modello aggiornato e prossime scadenze**
- **Applicazione dei benefici fiscali conseguenti all'adesione al CPB: chiarimenti in materia IVA**
- **Spese sanitarie a privati: divieto di fattura elettronica per tutto il 2025**
- **Libri sociali in versione digitale: imposte dovute**
- **Noleggio impianti per società sportive: trattamento applicabile ai fini IVA**
- **Conversione milleproroghe: riapertura rottamazione quarter e novità in materia di crediti**
- **Cessione del computer a "zero" con calcolo della plusvalenza ai fini dei redditi**
- **Società di comodo: la Cassazione recepisce l'orientamento della C. Giust. UE sulla detrazione IVA**
- **Regime impatriati: si ampliano le maglie del rimborso**
- **Società estinta: nuovo processo verso l'ex socio per il pagamento delle imposte**
- **Mod. 770 mensile**
- **Nuovo modello dichiarazione di successione**
- **Le novità del D.C. "Decreto Milleproroghe" dopo la conversione in legge**

CU 2025:**MODELLO AGGIORNATO E PROSSIME SCADENZE**

La Certificazione Unica 2025 (CU 2025) deve essere trasmessa telematicamente entro il 17 marzo 2025, con un modello aggiornato per recepire le novità introdotte nel 2024. La CU “sintetica” deve essere consegnata ai percettori di reddito entro la stessa data. Le CU esclusivamente per redditi di lavoro autonomo abituale possono essere inviate entro il 31 marzo, mentre quelle con soli redditi esenti o non dichiarabili vanno trasmesse entro il 31 ottobre. Tra le principali novità del modello CU 2025: esonero per i forfettari, adeguamento soglie fringe benefit, indicazione del Bonus Natale, detassazione mance nel turismo, trattamenti integrativi per turismo e terme, nuovi campi per lavoratori frontalieri in Svizzera, aggiornamenti su Assegno Unico Universale, indicazione dell’imposta sulle prestazioni aggiuntive sanitarie e obbligo di segnalare il CIN per locazioni brevi.

APPLICAZIONE DEI BENEFICI FISCALI CONSEGUENTI**ALL’ADESIONE CPB:****CHIARIMENTI IN MATERIA IVA**

I soggetti aderenti al concordato preventivo biennale (CPB) possono beneficiare, già dal primo anno di adesione, delle agevolazioni fiscali previste in ambito IVA per i contribuenti con punteggio ISA elevato. Tra i vantaggi rientrano: esclusione da determinate tipologie di accertamento ed esonero dal visto di conformità per compensazioni e rimborsi IVA fino a 70.000 euro annui. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che chi ha aderito al CPB per il biennio 2024-2025 può applicare l’esonero già sul credito IVA della dichiarazione 2025, riferito al periodo d’imposta 2024. Ciò include l’esonero dall’obbligo del visto di conformità o della garanzia per rimborsi IVA entro il limite stabilito.

SPESE SANITARIE A PRIVATI:**DIVIETO DI FATTURA ELETTRONICA PER TUTTO IL 2025**

Il divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025, come stabilito dalla legge di conversione del DL Milleproroghe (L. 15/2025). Il divieto riguarda:

- Operatori sanitari (medici, farmacie, fisioterapisti, logopedisti, ecc.) tenuti a trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria (TS) per l’elaborazione delle dichiarazioni precompilate, con riferimento alle fatture emesse verso i privati.
- Soggetti non obbligati all’invio al Sistema TS, per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche private.

Le prestazioni sanitarie verso privati restano escluse dalla fatturazione elettronica anche se il paziente si oppone alla trasmissione dei dati al Sistema TS.

LIBRI SOCIALI IN VERSIONE DIGITALE:

IMPOSTE DOVUTE

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la **conservazione digitale dei libri sociali** non esonera le imprese dagli obblighi fiscali relativi alla **tassa di concessione governativa (TGC)** e all'**imposta di bollo**.

- **Imposta di bollo:** 16 euro ogni **100 pagine cartacee** o, per i libri digitali, ogni **2.500 righe registrate**.
- **Tassa di concessione governativa (TGC):** 67 euro ogni **500 pagine cartacee** o, per i libri digitali, ogni **12.500 righe registrate** (calcolando 25 righe per pagina).

Le imprese devono numerare e bollare i libri sociali digitali rispettando le stesse regole previste per quelli cartacei.

NOLEGGIO IMPIANTI PER SOCIETA' SPORTIVE:

TRATTAMENTO APPLICABILE AI FINI IVA

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il noleggio di impianti sportivi da parte di una società sportiva dilettantistica a altre associazioni iscritte alla stessa Federazione non è soggetto a IVA.

L'esclusione dall'IVA si applica quando:

- l'attività è svolta in conformità alle finalità istituzionali della società sportiva;
- il servizio è reso a soci, associati o partecipanti di associazioni appartenenti alla stessa organizzazione locale o nazionale.

La non soggettività IVA si mantiene anche se la società sportiva svolge attività imponibili, come la vendita al dettaglio di articoli sportivi.

CONVERSIONE MILLEPROROGHE:

RIAPERTURA ROTTAMAZIONE QUATER E NOVITA' IN MATERIA DI CREDITI

La legge di conversione del DL Milleproroghe (L. 15/2025) introduce importanti novità su Rottamazione Quater, crediti d'imposta ZLS e credito 5.0.

Rottamazione Quater

I soggetti decaduti dalla **definizione agevolata** (L. 197/2022) possono essere **riammessi** presentando una nuova domanda entro il **30 aprile 2025**. Il pagamento del debito residuo può avvenire:

- In **un'unica soluzione** entro il **31 luglio 2025**.
- In **10 rate costanti**, con scadenze tra il 2025 e il 2027.

Sono esclusi i contribuenti che **non hanno pagato la settima rata** entro il **5 marzo 2025**.

Credito d'imposta ZLS

Il **tax credit ZLS** è confermato e rifinanziato per il 2025, con un **limite di 80 milioni di euro**. Sono agevolabili investimenti in **impianti, macchinari, attrezzature, terreni e fabbricati** dal **1° gennaio al 15 novembre 2025**. La comunicazione per accedere al credito va inviata dal **22 maggio al 23 giugno 2025**.

Credito d'imposta 5.0

L'art. 38 DL 19/2024 introduce il **credito 5.0**, rivolto a imprese che investono in **beni 4.0** (materiali e immateriali) e **progetti per la transizione energetica**.

- Sono ammissibili investimenti dal **1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025**.
- È ora ufficiale che **anche gli investimenti già effettuati prima della richiesta** possono beneficiare dell'agevolazione.
- La domanda deve essere inviata telematicamente al **GSE**, con comunicazioni sulle fasi dell'investimento.

Queste misure ampliano le opportunità per contribuenti e imprese, favorendo la regolarizzazione fiscale e nuovi investimenti.

CESSIONE DEL COMPUTER A “ZERO” CON CALCOLO DELLA PLUSVALENZA AI FINI DEI REDDITI

La cessione di un computer aziendale a un dipendente a prezzo simbolico (zero euro) può configurarsi come **fringe benefit**, ai sensi dell'art. 51, c. 3, TUIR. Il valore normale del bene ceduto concorre alla formazione del reddito del dipendente se supera:

- **1.000 euro** per gli anni **2025-2027** (Legge di Bilancio 2025, art. 1, commi 390-391).
- **2.000 euro** per dipendenti con **figli a carico**.

Dal punto di vista dell'impresa, la cessione a zero euro può essere considerata come una **destinazione a finalità estranee all'attività aziendale**, con conseguente **tassazione della plusvalenza** (art. 88 TUIR). La plusvalenza si calcola come differenza tra **valore normale** e **costo non ammortizzato** del computer.

SOCIETA' DI COMODO:

LA CASSAZIONE RECEPISCE L'ORIENTAMENTO DELLA C. GIUST. UE SULLA DETRAZIONE IVA

Il diritto di detrazione dell'IVA, con il correlato diritto di rimborso dell'eccedenza di imposta tra quella dovuta e quella detraibile, non può essere negato da una norma nazionale che lo subordini al raggiungimento di un importo minimo di ricavi.

REGIME IMPATRIATI:

SI AMPLIANO LE MAGLIE DI RIMBORSO

È ammesso il rimborso della maggiore imposta versata dall'impatriato, in costanza dei presupposti soggettivi per godere dell'agevolazione, anche laddove l'istanza sia stata presentata con modalità diverse da quelle indicate dalla prassi (CGT II Lombardia 17 febbraio 2025 n. 502).

SOCIETA' ESTINTA:

NUOVO PROCESSO VERSO L'EX SOCIO PER IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE

Se l'Amministrazione Finanziaria intende chiedere al socio il pagamento di imposte già gravanti sulla società estinta e cancellata dal Registro delle Imprese, è necessaria la notificazione nei suoi confronti di un avviso di accertamento.

MOD. 770 MENSILE:**PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE 31.1.2025**

È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento che prevede la possibilità di comunicare con il mod. F24 i dati delle ritenute operate richiesti nel mod. 770. La semplificazione (sperimentale e facoltativa), consente al sostituto d'imposta di non inviare il mod. 770.

Tale possibilità interessa (soltanto) i sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente / assimilati e di lavoro autonomo che al 31.12 dell'anno precedente hanno un numero di dipendenti non superiore a 5. A tal fine con il mod. F24/770 i soggetti interessati inviano all'Agenzia delle Entrate anche una comunicazione contenente alcuni dati "aggiuntivi", analoghi a quelli presenti nei quadri ST e SV del mod. 770.

NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE**PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE 13.2.2025**

È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento che aggiorna il modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali al fine di tenere conto delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2024 (contenente la razionalizzazione dei tributi indiretti) in attuazione della Riforma fiscale e, in particolare, dell'autoliquidazione dell'imposta di successione da parte dei soggetti obbligati al relativo pagamento.

LE NOVITA' DEL C.D. "DECRETO MILLEPROROGHE" DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

La Legge n. 15/2025, che converte il Decreto Milleproroghe (DL 202/2024), introduce una serie di proroghe e novità fiscali di rilievo per imprese e contribuenti.

Tra le misure più importanti, viene confermata la possibilità di pubblicare le delibere IMU 2024 entro il 7 febbraio 2025, con effetti retroattivi. Questo permette ai contribuenti di adeguarsi alle nuove aliquote senza incorrere in sanzioni: chi deve integrare l'imposta può farlo senza penali entro il 28 febbraio 2025, mentre chi ha versato più del dovuto potrà richiedere il rimborso.

In ambito sanitario, viene esteso fino al 31 dicembre 2025 il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie rivolte a privati. La misura si applica sia ai soggetti obbligati all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, sia a coloro che, pur non avendo tale obbligo, erogano servizi sanitari a persone fisiche.

Per gli enti associativi, slitta invece al 1° gennaio 2026 l'abolizione dell'esclusione IVA per le operazioni nei confronti degli associati. Questo rinvio consente alle organizzazioni di adeguarsi alle nuove regole senza stravolgere la loro operatività.

Le società di capitali potranno continuare a gestire assemblee a distanza fino alla fine del 2025, anche in deroga agli statuti. Sarà possibile votare per via elettronica o per corrispondenza, mentre le riunioni potranno tenersi interamente online, garantendo l'identificazione e la partecipazione dei soci.

Un'altra importante proroga riguarda il credito d'imposta per le Zone Logistiche Semplificate (ZLS), che viene esteso agli investimenti effettuati fino al 15 novembre 2025. Le imprese interessate dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate le spese sostenute e quelle previste, rispettivamente tra il 22 maggio e il 23 giugno 2025 e, per conferma, tra il 20 novembre e il 2 dicembre 2025. Il credito sarà calcolato in base a una percentuale stabilita dall'Amministrazione finanziaria, entro un tetto complessivo di 80 milioni di euro.

Sul fronte della Rottamazione-Quater, si apre una nuova finestra per chi era decaduto dai benefici al 31 dicembre 2024 a causa di ritardi o mancati pagamenti. Chi si trova in questa situazione potrà essere riammesso presentando domanda entro il 30 aprile 2025 e scegliendo se saldare l'importo in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2025, oppure in 10 rate distribuite tra il 2025 e il 2027.

Il decreto introduce anche modifiche al credito d'imposta "Transizione 5.0", che incentiva gli investimenti in digitalizzazione e sostenibilità. Viene chiarito che l'agevolazione spetta anche per gli investimenti avviati prima della presentazione della domanda, purché realizzati dal 1° gennaio 2024 in poi. Le imprese devono comunque inviare una comunicazione preventiva al GSE, seguita da una conferma dell'ordine con acconto del 20% e dalla dichiarazione finale di completamento dell'investimento entro il 28 febbraio 2026.

Infine, viene prorogato al 31 ottobre 2025 il termine per completare gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica nelle strutture turistiche, ai fini dell'accesso al Bonus Alberghi. L'agevolazione consente di ottenere un credito d'imposta fino all'80% delle spese e un contributo a fondo perduto fino al 50%, con un limite massimo di 100.000 euro per impresa.

In sintesi, il Decreto Milleproroghe 2025 offre maggiore flessibilità alle imprese e ai contribuenti, facilitando la gestione degli obblighi fiscali e incentivando nuovi investimenti.

02

CREDITI D'IMPOSTA

SOMMARIO

- **Zone logistiche semplificate: credito d'imposta esteso al 2025**
- **Condominio e bonus edilizi: FAQ dell'AE sugli adempimenti degli amministratori**
- **Cessione del credito o sconto in fattura: quando è ancora possibile**
- **Superbonus: impugnabile l'annullamento automatico di cessione di crediti**
- **Agevolazione prima casa immobile collabente**



ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE: CREDITO D'IMPOSTA ESTESO AL 2025

Il credito d'imposta per le Zone Logistiche Semplificate (ZLS) è stato esteso agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, con un limite complessivo di 80 milioni di euro per il 2025.

Le imprese beneficiarie devono comunicare all'Agenzia delle Entrate:

- Dal 22 maggio al 23 giugno 2025, l'ammontare delle spese sostenute fino a quella data e quelle previste fino al 15 novembre 2025.
- Dal 20 novembre al 2 dicembre 2025, una comunicazione definitiva sulle spese effettivamente sostenute, pena la decadenza dal beneficio.

L'ammontare massimo del credito spettante sarà calcolato moltiplicando le spese ammissibili dichiarate per una percentuale definita dall'Agenzia delle Entrate.

CONDOMINIO E BONUS EDILIZI: FAQ DELL'AE ESUGLI ADEMPIMENTI DEGLI AMMINISTRATORI

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sugli obblighi degli amministratori di condominio in merito alla fruizione dei bonus edilizi e alla trasmissione delle spese. Non è obbligatoria la comunicazione all'AE se tutti i condòmini hanno scelto sconto in fattura o cessione del credito, né per i condòmini minimi senza amministratore. Se un ente pubblico rimborsa integralmente i lavori, le detrazioni IRPEF non spettano e non è necessaria la comunicazione. In caso di rimborso parziale, va dichiarata solo la quota residua a carico del condominio. Se un condòmino non paga la sua quota entro il 31 dicembre, la spesa deve essere comunque comunicata, ma sarà segnalata nel foglio informativo. Ulteriori chiarimenti riguardano la compilazione per condòmini con più edifici e la gestione delle spese per posti auto comuni.

CESSIONE DEL CREDITO O SCONTO IN FATTURA: QUANDO È ANCORA POSSIBILE

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito le condizioni residue per usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura per il Superbonus, in base alle modifiche introdotte a marzo 2024.

L'opzione resta possibile se, al 30 marzo 2024, è stata sostenuta almeno una spesa documentata da fattura, per lavori già effettuati, non coperta dallo sconto. Tale spesa può essere sostenuta da contribuenti, condomini o terzi soggetti (es. appaltatori, subappaltatori, general contractor). Non sono valide ai fini del requisito le spese per attività preparatorie (progettazione, permessi, oneri urbanistici) o per l'acquisto di materiali e installazione di ponteggi.

Per il bonus casa acquisti e il sismabonus acquisti, il pagamento entro il 31 marzo 2024 non è richiesto.

SUPERBONUS:

IMPUGNABILE L'ANNULLAMENTO AUTOMATICO DI CESSIONE DEI CREDITI

Le sospensioni automatizzate delle cessioni dei crediti derivanti da Superbonus possono essere oggetto di contestazione da parte del contribuente che, quindi, può chiedere conto all'Agenzia delle ragioni del suo intervento.

AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA" IMMOBILR COLLABENTE:

ORDINANZA CORTE CASSAZIONE 16.2.2025, n. 3913


Ai fini dell'agevolazione "prima casa" non è richiesta l'idoneità abitativa dell'immobile già al momento dell'acquisto. Il beneficio, infatti, "può essere riconosciuto anche all'acquirente di immobile collabente, non ostandovi la classificazione del fabbricato in categoria catastale F2 [fabbricati fatiscenti, ruderi, unità con tetto crollato e inutilizzabili], ed invece rilevando la suscettibilità dell'immobile acquistato ad essere destinato, con i dovuti interventi edilizi, all'uso abitativo".

03

PREVIDENZA/LAVORO

SOMMARIO

- **Retribuzioni convenzionali lavoratori all'estero: premio INAIL 2025**
- **Modello OT23 per riduzione premi INAIL: scadenza al 28 febbraio 2025**
- **Bonus ZES: pubblicato il decreto attuativo**
- **Dimissioni per fatti concludenti: istruzioni e nuovo codice cessazione rapporto**
- **Operai agricoli: aliquote contributive per l'anno 2025**
- **Bando ISI 2024: fissata al 14 aprile 2025 la data di apertura**
- **Lavoro all'estero: regolarizzazioni contributive da effettuare entro il 16 maggio**
- **Burnout e stress lavoro-correlato: riconoscimento, impatti e strategie di prevenzione**
- **Dimissioni per fatti concludenti: quando comunicare la cessazione**
- **Contestazione disciplinare: l'articolazione aziendale non ne giustifica il ritardo (Trib. Catania 5792/2024)**
- **Indennità sostitutiva ferie: esclusa la responsabilità solidale (Cass. 1450/2025)**
- **Lavoro durante l'infortunio o la malattia: quando rileva a fini disciplinari (Cass. 23747/2024)**
- **Licenziamento per inidoneità fisica: quando è legittimo (Cass. 3282/2025)**



RETRIBUZIONI CONVENZIONALI LAVORATORI ALL'ESTERO: PREMIO INAIL 2025

L'INAIL ha pubblicato le retribuzioni convenzionali 2025 per il calcolo del premio assicurativo dei lavoratori italiani e stranieri inviati in paesi extracomunitari o in stati convenzionati per le assicurazioni non coperte dagli accordi di sicurezza sociale. Le retribuzioni convenzionali non si applicano ai lavoratori nei paesi UE, Regno Unito, Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein e in altri stati con cui l'Italia ha stipulato accordi di sicurezza sociale. L'importo mensile della retribuzione è frazionabile in base ai giorni effettivi di lavoro nel mese (esclusi i festivi). L'INAIL fornisce una tabella con i valori di riferimento, applicando le tariffe per infortuni e malattie professionali. Per i co.co.co., invece, i premi INAIL vengono calcolati sulla retribuzione effettiva, senza applicazione delle retribuzioni convenzionali.

MODELLO OT23 PER RIDUZIONE PREMI INAIL: SCADENZA AL 28 FEBBRAIO 2025

L'INAIL ha pubblicato le istruzioni operative per la presentazione del Modello OT23, che consente alle aziende di ottenere una riduzione del premio assicurativo 2025 per interventi migliorativi sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

La domanda deve essere inviata telematicamente entro il 28 febbraio e il datore di lavoro deve essere in regola con gli obblighi contributivi e di sicurezza. La verifica della conformità avviene tramite DURC online e controlli degli enti competenti (ASL, Ispettorato del lavoro, Vigili del Fuoco).

L'azienda deve documentare gli interventi realizzati nell'anno precedente, scegliendo tra sei sezioni tematiche: prevenzione infortuni mortali, rischio stradale, malattie professionali, formazione, gestione sicurezza e emergenze.

L'INAIL comunica l'esito entro 120 giorni, specificando la percentuale di riduzione del premio, applicata ai tassi medi di tariffa. In caso di mancata regolarità o interventi non realizzati, la riduzione non viene concessa o può essere revocata con applicazione di sanzioni civili.

BONUS ZES:

PUBBLICATO IL DECRETO ATTUATIVO

Il Bonus ZES, reso operativo con il Decreto Interministeriale del 7 gennaio 2025, incentiva l'occupazione stabile nel Mezzogiorno, prevedendo un esonero contributivo per le assunzioni in aziende con fino a 10 dipendenti situate nelle regioni della ZES unica.

L'agevolazione riguarda l'assunzione di disoccupati over 35 da almeno 24 mesi e consiste in un esonero totale dei contributi previdenziali (esclusi premi INAIL) per 24 mesi, con un massimo di 650 euro mensili per lavoratore.

L'esonero non è cumulabile con altre riduzioni contributive, ma è compatibile con la maggiorazione del costo deducibile per nuove assunzioni.

Le aziende devono presentare domanda all'INPS in via telematica, indicando dati aziendali e del lavoratore, tipologia contrattuale, sede di lavoro e retribuzione media.

DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI:

ISTRUZIONI E NUOVO CODICE CESSAZIONE RAPPORTO

L'INPS, con il Messaggio n. 639 del 19 febbraio 2025, ha chiarito le regole sulle dimissioni per fatti concludenti, introdotte dal Collegato Lavoro.

Se un lavoratore si assenta ingiustificatamente oltre il limite previsto dal CCNL (o, in mancanza, oltre 15 giorni), il datore di lavoro deve segnalarlo all'ITL, che può verificare la situazione. In tal caso, il rapporto si considera risolto immediatamente, senza necessità di dimissioni formali.

La risoluzione non si applica se il lavoratore dimostra l'impossibilità di comunicare le cause dell'assenza o se l'ITL accerta l'erroneità della segnalazione. In questi casi, il lavoratore ha diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro.

Chi si dimette per fatti concludenti non ha diritto alla NASpl, poiché non si tratta di una cessazione involontaria. Il datore di lavoro, inoltre, non è tenuto al versamento del ticket licenziamento.

OPERAI AGRICOLI:

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L'ANNO 2025

L'INPS, con la Circolare n. 46 del 20 febbraio 2025, ha comunicato le aliquote contributive per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) e indeterminato (OTI) per il 2025.

L'aliquota per le aziende agricole è fissata al 30,30%, con 8,84% a carico del lavoratore, mentre per le aziende con processi produttivi industriali è del 32,30%, con la stessa quota a carico del lavoratore.

Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, la retribuzione minima oraria è di 8,82 euro.

I contributi INAIL comprendono un'aliquota del 10,1250% per l'assistenza infortuni e del 3,1185% di addizionale.

Sono confermate agevolazioni contributive per le aziende agricole in zone svantaggiate: 75% di riduzione per le zone montane e 68% per le altre aree svantaggiate.

BANDO ISI 2024:

FISSATA AL 14 APRILE 2025 LA DATA DI APERTURA

L'INAIL ha pubblicato il Bando ISI 2024, che offre contributi a fondo perduto per le imprese che investono nella salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'incentivo copre fino all'80% delle spese ammissibili, con un finanziamento compreso tra 5.000 e 130.000 euro, senza limite minimo per le imprese con meno di 50 dipendenti.

Le domande possono essere presentate dal 14 aprile al 30 maggio 2025, esclusivamente online. I progetti finanziabili sono suddivisi in cinque assi di finanziamento e sono destinati a imprese iscritte alla CCIAA ed Enti del Terzo Settore.

Se approvato, il progetto deve essere completato entro 12 mesi, prorogabili di 6 mesi su richiesta motivata. I fondi sono ripartiti a livello regionale e il calcolo del contributo è effettuato al netto dell'IVA.

LAVORO ALL'ESTERO: REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE DA EFFETTUARE ENTRO IL 16 MAGGIO

L'INPS, con la Circolare n. 43 del 18 febbraio 2025, ha fornito le istruzioni annuali per la determinazione delle retribuzioni convenzionali applicabili ai lavoratori italiani inviati all'estero in Paesi extracomunitari non coperti da accordi di sicurezza sociale. Le retribuzioni convenzionali valgono per il calcolo dei contributi previdenziali obbligatori e riguardano cittadini italiani, cittadini UE ed extracomunitari con regolare permesso di soggiorno e contratto in Italia.

I datori di lavoro che non hanno applicato correttamente le disposizioni per gennaio, febbraio e marzo 2024 possono regolarizzare i contributi entro il 16 maggio 2025.

Sono previste variazioni retributive in caso di cambio di qualifica o modifica del trattamento economico individuale per quadri, dirigenti e giornalisti.

BURNOUT E STRESS LAVORO - CORRELATO: RICONOSCIMENTO, IMPATTI E STRATEGIE DI PREVENZIONE

Il burnout e lo stress lavoro-correlato sono riconosciuti come rischi psicosociali dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con impatti significativi sulla salute dei lavoratori e sull'efficienza aziendale. Il D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro l'obbligo di valutare e prevenire questi rischi, prevedendo interventi specifici per ridurre il carico di stress.

Il burnout, riconosciuto dall'OMS come fenomeno legato al contesto lavorativo, si manifesta con esaurimento emotivo e riduzione della produttività e, in alcuni casi, può essere classificato come malattia professionale. Lo stress lavoro-correlato, invece, deriva da un eccessivo carico di lavoro rispetto alle risorse disponibili ed è monitorato periodicamente attraverso la valutazione dei rischi aziendali.

Le aziende devono adottare strategie preventive, tra cui monitoraggio del clima aziendale, formazione, supporto psicologico e flessibilità lavorativa. La normativa europea (Direttiva 89/391/CEE) incoraggia l'adozione di politiche aziendali mirate alla tutela della salute mentale.

Il rispetto degli adeguati assetti organizzativi, come previsto dal Codice della Crisi d'Impresa (D.Lgs. 14/2019), è essenziale per garantire sostenibilità e benessere aziendale. Le imprese devono attuare misure di prevenzione multidisciplinari, coinvolgendo psicologi del lavoro, medici competenti e rappresentanti della sicurezza, per ridurre i costi derivanti dallo stress e migliorare la qualità della vita lavorativa.

DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI:

QUANDO COMUNICARE LA CESSAZIONE

La data corretta di licenziamento per dimissioni per fatti concludenti in questo caso sarà l'11 febbraio 2025, ossia il giorno in cui il datore di lavoro invia la comunicazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro (INL).

Sebbene l'assenza ingiustificata del lavoratore sia iniziata il 6 dicembre 2024, la cessazione del rapporto di lavoro si considera effettiva solo alla data di invio della comunicazione all'INL, come previsto dal Collegato Lavoro 2025. Da quel momento, l'INL avrà 30 giorni per effettuare verifiche prima di confermare la cessazione.

CONTESTAZIONE DISCIPLINARE:

L'ARTICOLAZIONE AZIENDALE NON NE GIUSTIFICA IL RITARDO (TRIB. CATANIA 5759/2024)

L'articolazione dell'azienda e i metodi organizzativi non possono giustificare il ritardo della contestazione disciplinare nei confronti del dipendente che, ancorché assente per malattia, si renda responsabile di condotte contrarie alle normative interne. Secondo i principi di tempestività o immediatezza, infatti, il datore che intende contestare una condotta illegittima deve farlo senza ritardo, nel più breve periodo di tempo possibile.

INDENNITA' SOSTITUTIVA FERIE:

ESCLUSA LA RESPONSABILITA' SOLIDALE (CASS. 1450/2025)

In tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore negli appalti di servizi, tra gli emolumenti che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere ai propri dipendenti a titolo di trattamenti retributivi non rientra l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti a cui è attribuita una natura mista (risarcitoria e retributiva).

LAVORO DURANTE L'INFORTUNIO O LA MALATTIA:

QUANDO RILEVA A FINI DISCIPLINARI (CASS. 23747/2024)

Affinché lo svolgimento di attività lavorative durante la malattia o l'infortunio dia luogo a una condotta disciplinarmente rilevante, idonea a giustificare la sanzione del licenziamento per giusta causa, è necessario che il datore di lavoro fornisca la prova dei fatti e dell'incompatibilità della condotta del lavoratore con la sua guarigione.

LICENZIAMENTO PER INIDONEITA' FISICA: QUANDO È LEGITTIMO (CASS. 3282/2025)

In tema di licenziamento per inidoneità fisica, il datore di lavoro è tenuto a verificare la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti ovvero a mansioni inferiori e adottare ogni ragionevole accomodamento organizzativo che, senza comportare oneri sproporzionati, sia idoneo a contemperare l'interesse del disabile al mantenimento di un lavoro confacente alla sua condizione psico-fisica con quello del datore a garantirsi una prestazione lavorativa utile all'impresa.

04

VARIE

SOMMARIO

- **Regolarizzazione catastale immobili oggetto di Superbonus**



REGOLARIZZAZIONE CATASTALE IMMOBILI OGGETTO DI SUPERBONUS:

PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE 7.2.2025

È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento che prevede l'invio di un'apposita comunicazione dedicata alle anomalie collegabili al mancato aggiornamento catastale riguardante gli immobili oggetto degli interventi di efficienza / riqualificazione energetica / miglioramento del rischio sismico per i quali spetta il "Superbonus.

05

SCADENZARIO

SOMMARIO

- **LUNEDÌ 17 MARZO:**
 - IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E SALDO ANNUALE
 - ISI E IVA APPARECCHI INTRATTENIMENTO
 - IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
 - IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
 - RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI
 - RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI
 - IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE
 - INPS DIPENDENTI
 - INPS GESTIONE SEPARATA
 - IRPEF INVIO SPESE DETRAIBILI MOD. 730/2025 PRECOMPILATO
 - IRPEF INVIO SPESE VETERINARIA MOD. 730/2025 PRECOMPILATO
 - CERTIFICAZIONE UNICA 2025
 - CERTIFICAZIONE UTILI
 - TASSA ANNUALE LIBRI CONTABILI E SOCIALI
 - OPZIONE CESSIONE CREDITO / SCONOTO IN FATTURA
- **MARTEDÌ 25 MARZO:**
 - IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI
- **LUNEDÌ 31 MARZO:**
 - IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS
 - CPB 2024 -2025 SANATORIA ANNUALITA' 2018 – 2022
 - ENTI NON COMMERCIALI VARIAZIONE DATI MOD, EAS
 - ENASARCO VERSAMENTO FIRR
 - BONUS PUBBLICITA' 2025
 - INPS DIPENDENTI
 - DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI
 - REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATE ISTITUTI DEFINITORI
 - CERTIFICAZIONE UNICA 2025 LAVORO AUTONOMO ABITUALE

LUNEDÌ 17 MARZO:

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E SALDO ANNUALE

- Liquidazione IVA riferita al mese di febbraio e versamento dell'imposta dovuta;
- versamento saldo IVA 2024, in un'unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento al 30.6.2025 con la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese successiva al 17.3 (30.7.2025, con un ulteriore 0,40%).

ISI E IVA APPARECCHI INTRATTENIMENTO

Versamento dell'ISI (codice tributo 5123) e dell'IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2025 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, lett. a) e c), TULPS, installati entro l'1.3.2025 o non disinstallati entro il 31.12.2024.

IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTI E ASSIMILATI

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI

Versamento delle ritenute (4%) operate a febbraio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI

Versamento delle ritenute (21%) operate a febbraio da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).

IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a:

- rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);
- utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);
- contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

INPS DIPENDENTI

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio.

INPS GESTIONE SEPARATA

Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a febbraio a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a febbraio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).

Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).

IRPEF INVIO SPESE DETRAIBILI MOD.730/2025 PRECOMPILATO

Invio telematico all'Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2025 PF precompilato, dei dati delle:

- spese funebri 2024;
- spese 2024 per gli interventi di recupero edilizio / risparmio energetico su parti comuni, da parte degli amministratori di condominio;
- spese frequenza asilo nido 2024.

IRPEF INVIO SPESE VETERINARIE MOD.730/2025 PRECOMPILATO

Invio telematico, tramite il Sistema Tessera Sanitaria (STS), dei dati delle spese veterinarie sostenute nel 2024 ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2025 PF precompilato, da parte dei veterinari.

CERTIFICAZIONE UNICA 2025

- Invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta della CU 2025 relativa ai:
 - Redditi di lavoro dipendente e assimilati;
 - redditi di lavoro autonomo occasionale, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi;
 - corrispettivi erogati dai condomini per contratti di appalto;
- consegna da parte del datore di lavoro / committente ai lavoratori dipendenti e assimilati della CU 2025;
- consegna da parte del committente ai percettori di compensi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi della CU 2025;
- consegna da parte del condominio della CU 2025 alle imprese per le prestazioni relative a contratti di affitto.

Le CU 2025 contenenti redditi esenti / non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, possono essere inviate entro il 31.10.2025.

CERTIFICAZIONE UTILI

Consegna ai soci della certificazione (mod. CUPE) delle somme corrisposte nel 2024, da parte di società di capitali (srl, spa, ecc.), a titolo di dividendo / utile. La certificazione riguarda anche i compensi corrisposti nel 2024 ad associati in partecipazione con apporto di capitale o misto.

TASSA ANNUALE LIBRI CONTABILI E SOCIALI

Versamento da parte delle società di capitali della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali (codice tributo 7085) pari a:

- € 309,87 se il capitale sociale o fondo di dotazione è non superiore a € 516.456,90;
- € 516,46 se il capitale sociale o il fondo di dotazione è superiore a € 516.456,90.

OPZIONE CESSIONE CREDITO / SCONTO IN FATTURA

Invio all'Agenzia delle Entrate della comunicazione di cessione del credito / sconto in fattura relativa alle spese sostenute nel 2024 per interventi Superbonus e altri interventi per i quali è ammessa l'opzione per la cessione del credito / sconto in fattura.

MARTEDÌ 25 MARZO:

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a febbraio (soggetti mensili).

LUNEDÌ 31 MARZO:**IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS**

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di febbraio relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS).

CPB 2024 - 2025 SANATORIA ANNUALITA' 2018-2022

Versamento (unica soluzione / prima rata) delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB al fine di beneficiare della sanatoria delle annualità dal 2018 al 2022.

ENTI NON COMMERCIALI VARIAZIONE DATI MOD. EAS

Presentazione in via telematica del mod. EAS per comunicare le variazioni dati verificatesi nel 2024, rispetto a quanto già comunicato. Il modello va inviato completo di tutti i dati, compresi quelli non variati.

Non è necessario presentare il mod. EAS relativamente alle variazioni già comunicate all'Agenzia delle Entrate con i modd. AA5/6 o AA7/10.

ENASARCO VERSAMENTO FIRR

Versamento da parte della casa mandante del FIRR relativo al 2024.

BONUS PUBBLICITA' 2025

Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione per l'accesso al credito d'imposta (prenotazione), contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare nel 2025.

INPS DIPENDENTI

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di febbraio.

L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.

DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI

Versamento dell'ottava rata delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata per importi superiori a € 1.000.

REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATE ISTITUTI DEFINITORI

Versamento della nona rata per la regolarizzazione dell'omesso / insufficiente versamento delle somme dovute a seguito di alcuni istituti definitivi (accertamento con adesione / acquiescenza degli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, reclamo e mediazione ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92, conciliazione ex artt. 48 e 48-bis, D.Lgs. n. 546/92).

CERTIFICAZIONE UNICA 2025 LAVORO AUTONOMO ABITUALE

Invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta della CU 2025 relativa ai redditi di lavoro autonomo abituale.



STUDIO COMMERCIALISTA TRIBUTARIO

REPORT

Notiziario Fiscale

Studio Pezzano Giovanni
Via Delle Gomene n.3
00054 Fiumicino (RM)
Tel: 066505280 - 3929979766
E-Mail: info@studiopezzano.it
Site: www.studiopezzano.com